

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

(DECRETO LEGISLATIVO 151/2001)



**a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di
Bologna**

documento elaborato dal gruppo provinciale "Lavoratrici madri"
**Carla Morelli, Cristina Stagni, Carmen Giacomini, Carla Stefanini, Elisabetta
Finardi, Patrizia Cichella, Elisabetta Sacenti, Donatella Nini, Alessandra
Giovanardi, Paola Folletti**

MAGGIO 2004

INTRODUZIONE

Il Gruppo Tecnico Provinciale di Coordinamento ha voluto mettere a confronto esperienze e professionalità ai fini di omogeneizzare i comportamenti in ambito provinciale e garantire su tutto il territorio bolognese un'uniformità di trattamento della lavoratrice nei confronti della legge.

Altra finalità del gruppo è quella di socializzare i contenuti del presente documento a tutti quanti si occupano della materia fornendo un utile strumento di lavoro.

IL DOCUMENTO SI COMPONE DI QUATTRO PARTI:

La 1° parte è dedicata alla **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**: linee guida relative alla valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri

La 2° parte è dedicata **ALL'ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE**: sono stati stabiliti criteri di valutazione di alcune situazioni che la legge contempla come rischi da valutare e che nella realtà operativa sono di riscontro frequente

Nella **3° parte** si sono esaminate alcune mansioni che sono state oggetto di confronto al fine di uniformare i comportamenti.

Nella **4° parte** si riporta la seguente modulistica:

- istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1)
- modulo di risposta da parte della Ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento, conseguente a richiesta da parte del Servizio (modulo 2)
- comunicazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (modulo 3)

1° Parte

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO : linee guida

Premessa

La finalità di queste linee guida è quella di diffondere agli attori della prevenzione a livello aziendale uno strumento il più possibile efficace e pratico per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01.

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000:

“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

Valutazione dei rischi

Nell’approccio alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopracitate.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure qualitative.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 626/94; in particolare il medico competente riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve elaborare un documento ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 626/94, che dovrà riportare la data di compilazione ed essere sottoscritto da chi ha partecipato alla sua elaborazione.

Qualora il datore di lavoro abbia optato per l'autocertificazione ai sensi dell'art. 4 comma 11, deve comunque essere in grado di documentare l'avvenuta valutazione e i risultati della stessa.

Conseguenze della valutazione

Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici il datore di lavoro deve attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:

- modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio, con comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro;


qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la lavoratrice gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.

~

Allo scopo di agevolare la redazione del documento si fornisce una tabella di riferimento che riporta in sintesi alcune indicazioni pratiche sui contenuti di minima che lo stesso deve contenere; si fornisce inoltre un fac-simile della domanda di astensione da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro (allegato 3 – SEZIONE MODULISTICA)

Le linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 sono reperibili sul sito: www.amblav.it/Download/Linee_Direttrici_UE.pdf

**Percorso per la valutazione dei rischi e
l'adozione delle misure di tutela**



REPARTO MANSIONI	RISCHI LAVORATIVI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	MISURE DI TUTELA *
<p>Per ogni reparto dovranno essere individuate le mansioni presenti o i compiti lavorativi svolti</p>	<p>Dovranno essere valutati i rischi relativi alle mansioni svolte e quelli relativi all'ambiente in cui tali mansioni vengono effettuate, in particolare dovranno essere valutati i seguenti rischi: FISICI (es. rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, microonde, ultrasuoni) CHIMICI (es. fumi di saldatura, vapori di solventi, oli minerali, stampaggio materie plastiche – Sostanze chimiche tossiche, nocive, corrosive, infiammabili) BIOLOGICI INFORTUNISTICI (es. aggressioni, conduzioni di macchine utensili, colpi, urti) LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, pendolarismo) ALTRI (es. lavoro a bordo di mezzi di trasporto)</p>	<p>I lavori vietati sono indicati negli allegati A e B del Decreto 151/01; devono inoltre essere valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici con riferimento all'allegato C del citato decreto.</p>	<p>Indicare il periodo in cui è necessario l'allontanamento dal rischio: Gravidanza Allattamento (fino a sette mesi dopo il parto)</p>	<p>Indicare: 1) modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro (specificare quali) 2) cambio mansione (specificare in dettaglio quale e in quale reparto) 3) allontanamento della lavoratrice e contestuale informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro</p>

*Le misure di tutela possono essere riportate in un documento di procedura aziendale per la tutela delle lavoratrici madri da adottare dal momento del ricevimento del certificato di gravidanza da parte della lavoratrice.

2° Parte

ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE

A) LAVORI GRAVOSI O PREGIUDIZIEVOLI CHE RICHIEDONO L'APPLICAZIONE DELL'ART.17 COMMA 1 D. LGS.151/2001

(astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all'avanzato stato di gravidanza)

Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato.

La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

In assenza di riferimenti legislativi, si sono valutati casi in cui applicare la norma in questione e si sono individuate le seguenti tipologie di rischio:

- Pendolarismo → vedi lettera B
- Videoterminalisti, così come definiti dall'art. 51 del D. Lgs. 626/94, senza possibilità di ridurre i tempi di utilizzo del VDT
- Postazione di lavoro assisa fissa per almeno 2/3 dell'orario di lavoro
- Postazione di lavoro angusta

B) PENDOLARISMO

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

C) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteo-articolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.

Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

La normativa di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi è il titolo V del decreto legislativo 626/94 e relativo allagato n° 6. Per valutare globalmente l'entità della movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto non solo del peso del carico, ma anche delle modalità e della frequenza di sollevamento, si utilizza comunemente il metodo di valutazione proposto dal NIOSH, adattato alla normativa italiana, secondo quanto proposto dalle "Linee guida delle Regioni per l'applicazione del D. Lgs. 626/94" (partendo da una costante di peso per le donne di 20 kg.).

La sorveglianza sanitaria viene generalmente attivata quando l'indice di sollevamento supera 1.

In questo contesto normativo e di riferimento si ritiene opportuno fornire indicazioni pratiche per la tutela delle lavoratrici madri di seguito elencate.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.

Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.

Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1.

Poichè le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

D) RUMORE

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (Lep,d)
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (Lep,d). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)

E) LAVORO NOTTURNO

E' vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/01). E' pertanto obbligo del datore di lavoro modificare l'orario di lavoro della lavoratrice, in quanto questa condizione non può essere motivo di astensione anticipata.

F) STATO DI SALUTE DELLA MADRE

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se' fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e' necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

G) DURATA DEL PERIODO DI INTERDIZIONE

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01

3° Parte

SCHEDE di alcune MANSIONI: identificazione dei rischi specifici correlati all'attività

• ADDETTA ALLE PULIZIE	pag. 13
• ASSISTENTE DI BASE	14
• CAMERIERA – BARISTA	15
• ADD. MENSA, CUOCA, ROSTICCERA	16
• PARRUCCHIERA, ESTETISTA	17
• EDUCATRICE PROFESSIONALE	18
• GUARDIA GIURATA	19
• LOGOPEDISTA	20
• EDUCATRICE D'INFANZIA	21
• INSEGNANTE DI SOSTEGNO	22
• PSICOLOGA	23
• ASSISTENTE SOCIALE	24
• AMMINISTRATIVA	25
• ASSISTENTE ALLA POLTRONA	26
• CASSIERA, BANCONIERA, ALLESTITRICE	27
• ESATTRICE AUTOSTRADALE	28
• BADANTI	29

ADDETTA ALLE PULIZIE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
PULIZIE ORDINARIE <ul style="list-style-type: none"> • Spazzatura e lavaggio pavimenti • Spolveratura a umido di mobili orizzontali e verticali fino ad altezza uomo • deragnatura • lavaggio e svuotamento cestini • detersione e disinfezione bagni 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA RISCHIO CHIMICO	SOLO PRE ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A
PULIZIE STRAORDINARIE <ul style="list-style-type: none"> • attività' di sgrossatura 	POSTURA ERETTA MOVIMENTAZIONE CARICHI RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4 D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A
PULIZIE IN AMBIENTE OSPEDALIERO	Come sopra + RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

SETTORE:
COMPARTO:

SERVIZI
SERVIZI SOCIO SANITARI

ASSISTENTE DI BASE

CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO

ASSISTENZA A DOMICILIO
• Solo aiuto per il governo della casa

• Attività assistenziali alle persone non autosufficienti

FATTORE DI RISCHIO

POSTURA ERETTA
FATICA FISICA

RISCHIO BIOLOGICO
SOLLEVAMENTO PESI
POSTURA INCONGRUA

PERIODO DI ASTENSIONE

SOLO PRE

ANCHE POST

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA
1
ALLEGATO A lett. G

D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA
4

CAMERIERA
BARISTA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Servizio diretto ai clienti	FATICA FISICA POSTURA ERETTA	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none">• Pulizia e riordino di camere, bagni sale comuni, arredi, ecc.	RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 , O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A

SETTORE: **COMMERCIO**
COMPARTO: **ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI - MENSE - CUCINE**

**ADDETTA ALLA MENSA
CUOCA
ROSTICCERA**

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• pulizia e preparazione banco	POSTURA ERETTA	SOLO PRE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none">• preparazione alimenti• cottura cibi• trasporto alimenti cotti, distribuzione pasti	FATICA FISICA MICROCLIMA SFAVOREVOLE		
<ul style="list-style-type: none">• lavaggio pentolame e attrezzature, pulizia cucina e mensa• pulizie periodiche forni e lavabi	RISCHIO CHIMICO:	ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A
<ul style="list-style-type: none">• trasporto sacchi di pattume• scarico merci, rifornimento cucina di frutta e verdura ecc.	MOVIMENTAZIONE CARICHI	ANCHE POST SE L'INDICE SINTETICO DI RISCHIO E' > 1 (VALUTAZ. NIOSH)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

**PARRUCCHIERA
ESTETISTA**

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
• Trattamento dei capelli	POSTURA ERETTA	SOLO PRE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1
	RISCHIO CHIMICO (tinture, prodotti per permanenti, stabilizzanti per tinture, intermedi coloranti, lozioni per capelli, lacche)	ANCHE POST	ALLEGATO A lett. G D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A
• Trattamenti estetici del corpo	POSTURE INCONGRUE FATICA FISICA	SOLO PRE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G
	RISCHIO BIOLOGICO (per possibile contatto con sangue nei lavori come ad es. di manicure e pedicure)	ANCHE POST (se sussiste il rischio infettivo)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

EDUCATRICE PROFESSIONALE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI INFORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • accudimento e attività educative e ricreative con bambini, provenienti da famiglie problematiche, in età scolare 	POSIZIONI INCONGRUE FATICA FISICA	SOLO PRE	L. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A LETT.G
<ul style="list-style-type: none"> • attività educative e ricreative con bambini e ragazzi, provenienti da famiglie problematiche, in età prescolare 	RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	L. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none"> • attività di supporto e guida nelle necessità fisiologiche di utenti disabili 	SOLLEVAMENTO PESI (da valutare caso per caso) RISCHIO BIOLOGICO (se portatori di patologie infettive documentate) *	ANCHE POST (se sussiste)	L. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none"> • attività educative nei confronti di portatori di handicaps psichici 	RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE	ANCHE POST (se sussiste)	L. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none"> • attività in gruppo appartamento 	LAVORO NOTTURNO	MODIFICA DI ORARIO DI LAVORO (vedi PUNTO E)	L. 151/01 ART. 53

* **Nota:** in assenza di patologie infettive documentate non si ravvisa il rischio biologico ma la lavoratrice dovrà osservare tutte le norme comportamentali che prevedono l'utilizzo di guanti durante le operazioni di igiene alla persona.

SETTORE: **SERVIZI**
COMPARTO: **SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE**

GUARDIA GIURATA

<u>CONTENUTO MANSIONE FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">SERVIZIO DI PORTINERIA E CONTROLLO ACCESSI NEI SERVIZI DI PORTIERATO SENZA PRESENZA DI VALORI <u>senza possesso dell'arma</u>	POSTURA IN PIEDI	SOLO PRE se presente	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none">SERVIZIO DI PORTINERIA E CONTROLLO ACCESSI NEI SERVIZI DI PORTIERATO SENZA PRESENZA DI VALORI <u>con possesso dell'arma</u>	RISCHIO DI AGGRESSIONI E REAZIONI VIOLENTE	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none">SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<ul style="list-style-type: none">- Vigilanza diretta o tramite circuiti- Antitaccheggio- Vigilanza alla chiusura serale	"	"	"

SETTORE: **SERVIZI**
COMPARTO: **SANITA' - SERVIZI SOCIO SANITARI**

LOGOPEDISTA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• attivita' rieducative e studio del comportamento con bambini di 0-6 anni	POSIZIONI INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none">• attivita' con bambini e adolescenti portatori di handicap psico fisici	EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISI VIOLENTE	ANCHE POST se il rischio sussiste	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

**EDUCATRICE D'INFANZIA, INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA
INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA**

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• attività a stretto contatto fisico e accudimento personale del bambino da 0 a 6 anni• attività educative e ricreative• sollevamento dei bambini• attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni	RISCHIO BIOLOGICO FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
	RISCHIO BIOLOGICO	SOLO PRE (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO B
		PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

<u>CONTENUTO DELLA MANSIONE FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Attività a stretto contatto fisico con bambini nella scuola materna	RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none">• Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico	EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE SOLLEVAMENTO PESI	ANCHE POST (se il rischio sussiste)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

PSICOLOGA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Colloquio con utenti affetti da malattie nervose e mentali in un servizio di salute mentale	EVENTUALI MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
<ul style="list-style-type: none">• Colloqui con utenti di fasce sociali a rischio (es. utenti di dormitorio pubblico, SERT, centri di accoglienza ecc.)	EVENTUALI MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE	ANCHE POST (se vi e' il rischio)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4

SETTORE:
COMPARTO:

SERVIZI
SERVIZI SOCIO SANITARI

ASSISTENTE SOCIALE

CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO

- Colloqui con utenti affetti da malattie nervose e mentali
- Colloqui e visite domiciliari , con utenti di fasce sociali a rischio (es. utenti di dormitorio pubblico, SERT, centri di accoglienza ecc.)

FATTORE DI RISCHIO

EVENTUALE RISCHIO DI
MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE

EVENTUALE RISCHIO BIOLOGICO

EVENTUALE RISCHIO DI
MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE

PERIODO DI ASTENSIONE

ANCHE POST-PARTO se vi è rischio

ANCHE POST-PARTO se vi è rischio

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 151/01 ART. 7
COMMA 4

D. Lgs. 151/01 ART. 7
COMMA 4

AMMINISTRATIVA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Addetta agli sportelli 	POSTURA IN PIEDI	PRE- PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> • Archivista 	POSTURA INCONGRUA FATICA FISICA	PRE- PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> • Videoterminalista secondo la definizione del D.Leg. 626/94 e successive modifiche 	POSTURA ASSISA FISSA	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 COMMA 1

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
ASSISTENZA AL MEDICO DENTISTA <ul style="list-style-type: none">• estrazioni, interventi chirurgici• detartrasi,• otturazioni, ricostruzioni• preparazione amalgama	POSTURA ERETTA RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. A
LAVAGGIO DISINFEZIONE STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO , SUPERFICI E ATTREZZATURE			
ESECUZIONE E SVILUPPO LASTRE			

SETTORE: **COMMERCIO**

COMPARTO: **SUPERMERCATI, PUBBLICI ESERCIZI**

CASSIERA , BANCONIERA, ALLESTITRICE

CONTENUTO MANSIONE

- addetta alla cassa per tutto l'orario lavorativo

- Addetta all'allestimento degli scaffali e ai banchi alimentari

FATTORE DI RISCHIO

- POSTURA ASSISA FISSA
- MOVIMENTI RIPETITIVI CHE COINVOLGONO RACHIDE E ARTO SUPERIORE
- RITMI DI LAVORO ELEVATI

- POSTURA ERETTA
- MOVIMENTAZIONE CARICHI (CASSE DI FRUTTA, ECC.)

PERIODO DI ASTENSIONE

PRE-PARTO

PRE-PARTO

ANCHE POST SE INDICE
SINTETICO DI RISCHIO > 1
(VALUTAZ. NIOSH)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 151/01 ART. 7
comma 1
ALLEGATO A lett. G

D. Lgs. 151/01 ART. 7
comma 1
ALLEGATO A lett. G

D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA
4

ESATTRICE AUTOSTRADALE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENZIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
• Addetta riscossione pedaggio autoveicoli	POSTURA ASSISA FISSA	MESE ANTICIPATO	DPR 151/01 ART 17 COMMA 1
	RITMI SOSTENUTI GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI VARIAZIONI TERMICHE RUMORE	ANCHE POST	DPR 151/01 ART 7 COMMA 4

BADANTE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Aiuto per il governo della casa 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA	SOLO PRE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 1 ALLEGATO A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> • Attività assistenziali a persona non autosufficiente 	RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST in presenza di patologie infettive documentate *	D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4
	SOLLEVAMENTO PESI	ANCHE POST in presenza di assistito non collaborante (movimentazioni frequenti e di peso eccessivo)	
	REAZIONI AGGRESSIVE	ANCHE POST in presenza del rischio	

* **Nota:** in assenza di patologie infettive documentate non si ravvisa il rischio biologico ma la lavoratrice dovrà osservare tutte le norme comportamentali che prevedono l'utilizzo di guanti durante le operazioni di igiene alla persona e il divieto di svolgere medicazioni o somministrazione di farmaci per via iniettiva.

ALLEGATO N. 1

USO DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINCROSTANTI, DISINFETTANTI ECC.

Sostanze o preparati classificati :

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

b) nocivi (Xn) comportanti uno o piu' delle seguenti frasi di rischio:

- R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
- R40 (possibilita' di effetti irreversibili),
- R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),
- R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)
- R60 (può ridurre la fertilità)
- R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

b) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi
- "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)", che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale

4° Parte: Modulistica

- istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1)

da inviare da parte della lavoratrice alla Direzione provinciale del Lavoro di Bologna
oppure presso la Azienda USL competente per territorio

- modulo di risposta da parte della Ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento (modulo 2)

conseguente a richiesta da parte del Servizio

- comunicazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (modulo 3)

da utilizzarsi da parte del datore di lavoro, al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione anticipata/posticipata.

MOD. N. 1

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA
VIALE MASINI N. 12
40126 BOLOGNA BO

La sottoscritta _____ nata a _____ il ___/___/___

residente in _____ C.A.P. _____ via _____

Tel. ___/___/___ U.S.L. _____

Addetta a _____ nel reparto _____

presso la Ditta _____ esercente _____

con sede in _____ via _____ Tel. ___/___/___

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, di essere autorizzata ad assentarsi dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro pre-parto, per uno dei seguenti motivi:

Art. 17 comma 2 lett. A): gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all'allegata certificazione sanitaria, rilasciata in data

___/___/___ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Art. 17 comma 2 lett. B): condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Specificare dettagliatamente i lavori faticosi ed insalubri a cui è adibita la lavoratrice:

La sottoscritta dichiara di essere al _____ mese di gravidanza con data presumibile del parto il _____.

_____, ___/___/___

Firma dell'interessata

Allega la seguente documentazione:

n. _____ certificato medico.

MOD. N. 2

Spett.le

AZIENDA USL
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via

E p.c. alla Sig.ra

OGGETTO: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.Lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Con riferimento alla richiesta di spostamento relativa alla Sig.ra _____
dipendente di codesta Ditta con mansione di _____
si comunica quanto segue:

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria **post-parto fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

La lavoratrice verrà **adibita immediatamente alla seguente mansione:** _____

Data _____

Timbro e Firma

MOD. N.3

AZIENDA

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Viale Masini 12
40126 Bologna

e p.c.

Azienda USL
SPSAL
Via _____

Data _____

Oggetto: Decreto 26 marzo 2001 n. 151 art. 12 comma 2

Con la presente si comunica che la lavoratrice, Sig.ra _____
nata il _____ residente in _____ Via _____ Tel.
_____ dipendente di questa azienda con contratto a tempo indeterminato/a termine
con scadenza il _____ si trova:
in stato di gravidanza con data presunta del parto _____;
in stato di allattamento con data del parto _____;

La lavoratrice svolge la mansione di _____ comportante i seguenti rischi

e non può essere adibita a mansioni diverse da quelle svolte o che non abbiano caratteristiche vietate.

Si richiede pertanto il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro a partire dal
_____, data di allontanamento della lavoratrice, sino al periodo di astensione
obbligatoria/sino a 7 mesi dopo il parto.

Si allega il certificato ginecologico presentato dalla lavoratrice

Timbro e firma dell'Azienda

Dove rivolgersi?

Le richieste di anticipo/prolungamento dell'astensione dal lavoro **per lavoro a rischio** possono essere presentate indifferentemente alla Direzione Provinciale del Lavoro oppure al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL competente per territorio.

Le domande devono essere corredate di certificato del ginecologo che attesta lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (nel caso di richiesta di solo prolungamento dell'astensione → certificato di nascita del figlio).

Ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL è possibile rivolgersi anche per informazioni e assistenza.

Qualora invece la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione che richiedono, a giudizio del ginecologo, l'astensione obbligatoria dal lavoro **per gravidanza a rischio**, deve presentare la richiesta solo alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Direzione Provinciale del Lavoro

Viale Masini, 12
40121 Bologna
tel. 051/6079111

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia di Bologna fanno capo alla Azienda USL di Bologna e alla Azienda USL di Imola e sono dislocati in diverse sedi territoriali

Azienda USL di Bologna

Area Città di Bologna

Via Gramsci 12 - 40121 Bologna
Tel 051/6079929 Fax 051/6079780

Area Bologna Nord

- Sede di San Giorgio di Piano

Via Fariselli 4 – 40016 San Giorgio di Piano
Tel. 051/6644725 – 6644832 Fax 051/6644734

- Sede di Castenaso

Piazza Bassi 1 Castenaso
Tel 051/6059649 Fax 051/6059690

- Sede di San Giovanni in Persiceto

Circonvallazione Dante 12 - 40017 San Giovanni in Persiceto
Tel 051/6813303 Fax 051/6810062

Area Bologna Sud

- Sede di Casalecchio

Via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno
Tel 051/596864 Fax 051/596855

- Sede di San Lazzaro

Via Seminario 1 - 40068 San Lazzaro di Savena
Tel 051/6224333 Fax 051/6224338

- Sede di Porretta

Via Pier Capponi 22 - 40061 Porretta Terme
Tel 0534/20810 Fax 0534/20818

Azienda USL di Imola

Via Amendola 8 - 40026 Imola
Tel 0542/604950 Fax 0542/604903